

SPECIFICA SORGENTE O SORGENTE SPECIFICA?

Massimo Donzellini ^(a) Francesco Ferrari ^(b) Mario Novo^(c)

I contenuti della presente memoria sono stati esposti in un Convegno tenutosi a Verona in data 29/10/2010 dal titolo “Legge 13/2/2009, art. 6-ter: cambia il concetto di normale tollerabilità delle immissioni di rumore?” organizzato da AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) col patrocinio di Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Verona.

1. PREMESSA

Con riferimento alle sole immissioni di rumore, il parlamento italiano ha ritenuto di intervenire per “porre un freno” all’applicazione del criterio della normale tollerabilità elaborato per giurisprudenza costante in applicazione dell’art. 844.CC.

Con l’art. 6-ter della legge 27.02.2009 n°13¹, il parlamento ha regolamentato l’applicazione del criterio giurisprudenziale della normale tollerabilità per le immissioni ed emissioni di rumore, limitando di fatto la discrezionalità del Giudice nella gestione dell’applicazione dell’art. 844. C.C.

L’articolo 6-ter della Legge 13/2009, che introduce i criteri di applicazione della normale tollerabilità per le immissione ed emissioni di rumore per specifiche sorgenti, così recita:

Art. 6-ter. – (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Pur non entrando nel merito della valutazione giuridica della novella legislativa, per la quale si rimanda ad altri autorevoli autori², da una prima lettura e prima ancora di ogni riflessione, è di tutta evidenza

¹ Legge 27.02.2009 n°13, pubblicata in GU (serie Generale) n° 49 del 28.02.2009 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n° 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

² Angelo Converso “Le innovazioni subite dall’art. 844 cc” del 9/6/2010 pubblicato in www.acustica.it/lab_doc_tecnici

- a) MASSIMO DONZELLINI
Tecnico competente in acustica – svolge attività di Consulente Tecnico d’Ufficio
- b) FRANCESCO FERRARI
Tecnico competente in acustica – svolge attività di Consulente Tecnico d’Ufficio

come il legislatore, con l'emanazione di un simile dispositivo, abbia voluto di fatto regolamentare l'applicazione del criterio comparativo cercando di evitare che questo criterio venisse applicato a tutte quelle sorgenti che hanno una propria regolamentazione all'interno del quadro normativo pubblicistico di norme speciali che fa capo alla legge 447/95.

In attesa di conoscere e disporre dei necessari chiarimenti ai fini di una corretta interpretazione e applicazione della nuova disposizione, l'introduzione dell'art. 6-ter, dal punto di vista operativo, delinea di fatto due possibili scenari tra loro assai diversi.

La linea di demarcazione tra i due scenari può essere individuata nell'uso corretto delle definizioni. Ovvero:

- Specifica sorgente (sorgente disciplinata da una specifica e precisa norma speciale, regolamento)
- Sorgente specifica (per le altre sorgenti).

Scenario 1

Nel primo scenario, è possibile immaginare una coesistenza tra le norme speciali, per alcune e ben precise specifiche sorgenti di rumore e il criterio della normale tollerabilità per quanto riguarda le sorgenti specifiche, ovvero per tutte quelle sorgenti che, per l'appunto, non sono ricomprese nell'elenco delle norme speciali.

Dato per vero ciò che è incontestabilmente vero e precisamente che "*inquinamento acustico*" è cosa diversa da "*disturbo da rumore*", allora la pubblica amministrazione avrà titolo ad intervenire solo nei casi di propria competenza (inquinamento acustico) nel rispetto applicativo delle disposizioni normative di competenza.

Parallelamente il CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice) potrà intervenire, nel rispetto di quanto contenuto nel quesito posto, affrontando la problematica dell'immissione di rumore intrusiva sia sotto il profilo amministrativo e sia sotto il profilo civilistico.

Scenario 2

Nel secondo scenario, recependo i proclami di coloro i quali ritengono privo di fondamento applicativo il criterio comparativo, è possibile immaginare l'inserimento nel quadro delle disposizioni speciali per specifiche sorgenti anche le disposizioni di carattere più generale, tra cui ad esempio, il DPCM 14/11/1997 (Decreto sui limiti) e il DMA 16/3/1998 (Decreto sulle tecniche di misura). Costoro infatti ritengono che l'art. 6-ter vada interpretato nel senso che ogni problema di immissioni di rumore in ambiente abitativo dovrà essere affrontato proprio in applicazione delle sole norme che regolano la valutazione delle condizioni di inquinamento acustico, tra le quali collocano anche il DPCM 14/11/1997, derivando da questi la procedura di confronto e misura che si esprime in termini di criterio differenziale come confronto tra i valori di Leq di rumore ambientale e di rumore residuo.

In questa ipotesi quindi, ogni questione legata alla presenza di immissioni di rumore prodotte da qualsiasi tipologia di sorgente, sarà gestita con la sola applicazione delle disposizioni amministrative. Non vi sarà quindi più alcuna differenza tra "*inquinamento acustico*" e "*disturbo da rumore*". L'intervento della pubblica amministrazione, con il proprio campo di competenze, sarà quindi sufficiente a dirimere ogni situazione di litigiosità acustica. La figura professionale del CTU, (ovviamente nel solo caso delle liti in campo di rumore), sarà una figura del tutto inutile: il CTU, tecnico esperto nella c.d. "acustica forense" non servirà più. Basterà solo l'intervento della Pubblica Amministrazione con tutti i rischi annessi e connessi.

La questione è di fondamentale importanza. La collocazione dell'indagine fonometrica in uno scenario piuttosto che nell'altro, concretizza di fatto il grado di tutela che può essere offerta al recettore esposto a immissioni di rumore.

2. LE IMPLICAZIONI OPERATIVE

Prendiamo in considerazione lo scenario 1, ovvero la coesistenza tra l'applicazione delle norme speciali e l'art. 844 CC.

Allo stato attuale, visto l'articolato normativo fino ad oggi emanato come diretta conseguenza della Legge 447/95, le specifiche sorgenti richiamate dall'art. 6-ter, per le quali esiste una disciplina speciale, possono essere individuate, in estrema sintesi, nell'elenco che segue:

- Infrastrutture dei trasporti (strade, ferrovie, aeroporti)
- Impianti a ciclo produttivo continuo
- Autodromi, motodromi e impianti simili
- Discoteche e locali di intrattenimento danzante (limitatamente al rumore prodotto dagli impianti elettroacustici di diffusione sonora)
- Impianti tecnologici a servizio degli edifici³.

Applicando alla lettera il disposto dell'art. 6-ter, il rumore prodotto dalle specifiche sorgenti sonore sopra elencate, non potrà essere valutato attraverso il criterio della normale tollerabilità.

Ad esempio, nel caso di rumore prodotto da un'infrastruttura stradale, la norma di riferimento con la quale valutare i risultati dell'indagine fonometrica, sarà, necessariamente, il relativo decreto che, nel caso specifico, è il DPR 142/2004.

I risultati dell'indagine fonometrica, acquisiti secondo le metodiche di misura previste dal DMA 16/3/1998, saranno quindi confrontati con i valori di riferimento fissati dal decreto. Il rispetto o meno dei valori di riferimento sancirà se la fonte di rumore esaminata costituirà o meno fonte di inquinamento acustico.

³ Angelo Converso "Le innovazioni subite dall'art. 844 cc" del 9/6/2010
pubblicato in www.acustica.it/lab_doc_tecnici

Mario Novo e Samantha Novo " DPCM 5/12/1997 – Requisiti acustici passivi: la Comunitaria 2008 + 2009
però... Il Giudice dispone" pubblicato in www.acustica.it/lab_doc_tecnici

In questa ipotesi di coesistenza delle due linee di valutazione, per tutte le sorgenti specifiche, ovvero per tutte quelle sorgenti non ricomprese nell'elenco di cui sopra, è possibile ancora adesso, e lo sarà anche in futuro, l'applicazione del criterio di estrazione giurisprudenziale.

E' il caso, ad esempio, del rumore prodotto da una generica sorgente (impianto fisso, rumore da attività di pubblico esercizio, rumore di condominio). In questo caso, non essendoci una disciplina specifica nel novero delle disposizioni amministrative, il rumore rilevato potrà essere valutato anche secondo il criterio della normale tollerabilità.

Al contrario, collocandoci nello scenario 2, ovvero nell'ipotetico scenario in cui tutto il problema delle immissioni di rumore dovesse essere disciplinato, ovvero rilevato e valutato secondo le disposizioni amministrative, indipendentemente dalla tipologia di sorgente, il criterio della normale tollerabilità non troverebbe più spazio.

In questa ipotesi varrebbe l'equazione "*inquinamento acustico* ↔ *disturbo da rumore*".

Il quadro normativo di riferimento sarebbe quello costituito dalla Legge 447/95 e relativi decreti applicativi tra cui i decreti cosiddetti "*generalist*"⁴ sopra citati.

Il rumore all'interno di un generico ambiente confinato dovrà essere valutato solo attraverso l'impiego del criterio differenziale. Criterio differenziale che potrà essere applicato solo ad una ben definita categoria di sorgenti di rumore, ovvero quelle sorgenti connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali così come disposto dall'art. 4 del DPCM 14/11/1997..

Criterio differenziale che potrà essere applicato solo se il livello sonoro di rumore ambientale supererà determinate soglie in funzione del periodo del giorno (diurno e/o notturno) e delle condizioni delle finestre (aperte o chiuse)

Il descrittore non potrà che essere il Livello continuo equivalente ponderato A, con tutti i limiti del caso. Non saranno ammesse deroghe.

La tutela civilistica e penale dovrà adeguarsi, quasi soggiacere, alla pseudo tutela offerta al cittadino dalla gestione amministrativa riferita ovviamente solo ai riferimenti sull'inquinamento acustico.

Ma quel che più conta è che non si potrà più chiedere e ottenere la cessazione di una immissione intollerabile.

L'eventuale azione potrà portare solo ad una eventuale riduzione del rumore entro un limite di accettabilità che lo stato ha ritenuto essere ottimale e sufficiente per tutti i cittadini e quindi anche per il soggetto che subisce il rumore intrusivo.

Il cittadino potrà trovare soddisfazione alla propria lamentela solo nel momento in cui la tutela cercata coinciderà con la tutela offerta dalle norme pubblicistiche⁵

3. STESSA SITUAZIONE SONORA MA DIVERSO CRITERIO DI VALUTAZIONE

Preso atto e dato per assodato che il criterio comparativo della normale tollerabilità non è, allo stato attuale, applicabile alla tipologia di sorgenti sopra indicate, ovvero per quelle sorgenti per le quali

⁴ DPCM 14/11/1997 e DMA 16/3/1998

⁵ Angelo Converso "Tollerabilità ed ammissibilità – Nozioni, istituti e rapporti" atti del convegno tenutosi a Monza il 27/01/2001 pubblicato in www.acustica.it/lab_doc_tecnici

esistono norme e regolamenti specifici, cerchiamo di dimostrare quale potrebbe essere la tutela offerta ad un generico ricevitore esposto a immissioni provenienti da una sorgente fissa con riferimento ai due scenari sopra delineati.

Per semplicità la valutazione sarà riferita solo all'ambiente interno.

Non sarà presa in considerazione quindi la dimostrazione del rispetto dei limiti assoluti di immissione e di emissione.

E' doveroso porre all'attenzione del lettore che l'esempio a seguire è stato appositamente ricostruito a solo scopo didattico. Tuttavia si ritiene che la problematica rappresentata e le modalità con le quali è stata affrontata e gestita, siano completamente trasferibili alla quotidiana applicazione della materia.

Immaginiamo quindi una situazione acustica descritta come segue, graficamente rappresentata in figura 1:

- sorgente fissa, costituita da una compressore, annessa ad un insediamento industriale
- ricevitore costituito da una normalissima abitazione posta a circa 30 metri dalla sorgente
- presenza di due strade interquartiere, a basso flusso veicolare, di cui una si frappone tra sorgente e ricevitore
- presenza di una strada (tangenziale) ad elevato flusso veicolare posta a circa 200 metri dalla sorgente e dal ricevitore
- assenza di altre sorgenti di rumore significative.




Fig. 1: ortofoto dei luoghi di indagine

L'indagine fonometrica, effettuata in periodo diurno, si poneva come obiettivo la misura, all'interno dell'abitazione individuata come ricevitore, in condizioni di finestre aperte, del livello sonoro con sorgente in funzione e con sorgente spenta.

La sonorità del sito a sorgente spenta è documentata dalla time history della misura riportata in figura 2.




Fig. 2: sonorità con sorgente spenta

Con sorgente spenta il livello sonoro è determinato dal rumore di contorno costituito, sostanzialmente, dal traffico veicolare.

La sorgente (compressore) era caratterizzata da un'emissione di tipo stazionario.

Con sorgente in funzione la sonorità del sito è documentata dalla time history della misura riportata in figura 3.




Fig. 3: sonorità con sorgente accesa

Le modalità di misura seguite rispettano le indicazioni di cui al DMA 16/3/1998 e soprattutto le norme di buona tecnica.

Lo strumento di misura è stato impostato per l'acquisizione contemporanea di tutti i descrittori acustici potenzialmente disponibili, utili per la valutazione in rapporto al criterio di valutazione che verrà considerato.

Volutamente, in questa fase di sola acquisizione fonometrica, non si è fatto ricorso alle classiche definizioni di norma utilizzate per etichettare un certo evento sonoro (es. rumore ambientale, rumore residuo, rumore di fondo e altro).

Ciò perché l'etichettatura del dato fonometrico è funzione del criterio di valutazione che si intende adottare. Il rumore rilevato con sorgente in funzione si chiamerà rumore ambientale nel momento in cui si è individuato e definito, come criterio di valutazione, il criterio amministrativo del limite differenziale.

Si ritiene scorretto quindi etichettare un rilievo fonometrico già durante la fase di acquisizione in campo, ovvero prima di procedere alla valutazione.

4. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE

Con riferimento al DPCM 14/11/1997, il descrittore utilizzato è, necessariamente, il livello continuo equivalente ponderato A.

La procedura di riferimento non ammette deroghe.

L'operatore potrà anche acquisire dati fonometrici attraverso l'impiego di descrittori diversi. Tuttavia rimane chiaro che il confronto con i valori di riferimento dovrà essere effettuato solo sulla base del dato fonometrico di livello equivalente riferito al tempo di misura.

Nella figura 4 si riporta il profilo nel tempo di LAeq.

La curva rossa rappresenta il profilo nel tempo di LAeq con sorgente in funzione mentre la curva blu rappresenta il profilo di LAeq con sorgente spenta.




Fig. 4: valori di LAeq a confronto con e senza sorgente

I risultati numerici di LAeq_{TM} sono riportati nella tabella 1 che segue.

Tab. 1: livelli sonoro misurati. Valori arrotondati

Descrizione	LAeq _{TM} (dB)
Livello sonoro con sorgente in funzione - L _A	56,0
Livello sonoro con sorgente spenta - L _R	52,0

L'indagine fonometrica non ha evidenziato la presenza di componenti impulsive e/o tonali. I dati misurati, eventualmente arrotondati, non devono quindi essere corretti.

Considerando che l'orecchio umano sente con una velocità di risposta di circa 100 ms, e quindi sente la traccia acustica dei grafici riportati nelle figure 2 e 3, è importante sottolineare come il profilo di LAeq, relativo alle due condizioni di misura, di certo non rappresenta ciò che l'orecchio del soggetto esposto sente e percepisce.

Il livello equivalente funziona quindi come un "indice a numero unico" e come tale non è in grado di raffigurare con dovizia di dettaglio ciò che realmente viene sentito.

In ogni caso, la norma amministrativa non prende in considerazione questi aspetti metrologici e di percezione e impone, in modo coercitivo, l'uso del descrittore Leq.

Il confronto tra i dati sperimentali acquisiti è riportato in tabella 2.

Tab. 2 applicazione del limite differenziale

Ricevitore: abitazione finestre aperte - giorno					
Sorgente: compressore					
	LAeq (dB)	LAeq (dB)	Differenza (dB)	Limite (dB)	Superamento
A - Rumore ambientale	56,0				
B - Rumore residuo		52,0			
Differenza A - B			56,0 - 52,0 = 4,0	5.0	==
Giudizio					Accettabile

L'indagine e la conseguente valutazione sopra descritta non può che concludersi con un giudizio di accettabilità dell'immissione di rumore segnalata in quanto la differenza $L_A - L_R < 5$ dB

La sorgente indagata non costituisce, quindi, fonte di inquinamento acustico.

5. CRITERIO DI VALUTAZIONE DI ORIGINE GIURISPRUDENZIALE

La norma di riferimento è individuata nell'ormai noto art. 844 (versione del 1942) CC che così recita:

1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Nella prospettiva sopra richiamata, la struttura dell'articolo 844 C.C. non sembra disponibile a vincoli applicativi confinati in parametri definiti a priori: conseguirebbe il concreto impoverimento della considerazione dei numerosi contemperamenti previsti. Resta comunque intoccabile ed indisponibile il non superamento in assoluto di alcuni limiti, per i quali le immissioni risulterebbero nocive alla salute.

Nella valutazione delle immissioni con riferimento alla normale tollerabilità, infatti, si deve avere anche riguardo alla condizione dei luoghi, essendo pacifico che, anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Questo principio il codice lo ha voluto ancorare alla interpretazione giurisprudenziale resa nella massima libertà. I restanti contemperamenti sono poi considerati nel secondo comma dell'articolo 844 C.C. che pone relazione tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, e considera che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso.

In successiva evoluzione il criterio comparativo si è concretizzato attraverso costante giurisprudenza che ritiene non tollerabile una immissione rumorosa prodotta dalla sorgente oggetto di esame che incrementi di oltre 3 dB il rumore di fondo.

Rispondendo alla domanda contenuta nel quesito che normalmente viene posto al CTU nominato, ovvero,

"...Dica il CTU se i valori delle suddette immissioni, rilevate presso l'abitazione dei ricorrenti, superano i limiti della normale tollerabilità valutata in base al criterio comparativo dei 3 dB sul rumore di fondo, inteso questo quale complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici del luogo, sul quale si innestano di volta in volta i rumori più intensi, espresso dal valore statistico cumulativo LAF 95 rilevato nel periodo di misura in assenza della attività specifica della resistente ...".

E' chiaro che il Giudice chiede al CTU di rilevare il rumore della sorgente oggetto di causa (non il rumore ambientale) da rapportare al rumore di fondo, puntualmente definito. E poiché il primo dovere del CTU è quello di rispondere in modo coerente al quesito posto è necessario che il CTU sia in grado di dare sostanza alla richiesta del Giudice⁶.

E' opportuno ricordare un'altra parte del quesito, molto importante, ovvero:

" ... esperiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, eventualmente assistito da tecnici ausiliari di fiducia, con l'impiego di idonea strumentazione di rilevazione fonometrica sottoposta a verifica di

⁶ Avv. Angela Liquidoli "Quando il consulente ha bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli" atti del convegno tenutosi a Monza il 27/1/2001 pubblicato in www.acustica.it/lab_doc_tecnici

taratura periodica, ed in particolare quest'ultima atto a raffigurare e documentare l'evento associato alla immissione sonora”

Il Giudice chiede al CTU, e lo impone come obbligo, l'uso di strumentazione in grado di documentare dal punto di vista grafico, e non solo numerico, l'evento sonoro oggetto della vertenza.

Riprendendo i grafici di cui alle figure 2 e 3, e riportandoli su un unico grafico (figura 5) è facile osservare la diversa sonorità del sito di misura per effetto del rumore promanato dalla sorgente.

La curva rossa rappresenta il profilo nel tempo di LAF_{100ms} con sorgente in funzione mentre la curva blu rappresenta il profilo di LAF_{100ms} con sorgente spenta.




Fig. 5: valori di LAF inst. a confronto con e senza sorgente

Dall'osservazione dei grafici di figura 5 emerge chiaro che il rumore prodotto dalla sorgente specifica non è uditiivamente sempre rilevabile e strumentalmente apprezzabile: lo è di più nei momenti di pausa tra il passaggio di un'auto e il successivo.

E' chiaro che in un contesto di questo tipo l'uso del descrittore LA_{eq} non può fornire risposta coerente al quesito posto.

Volendo, infatti, valutare la situazione sopra esposta con il solo valore numerico di LA_{eq} si contravviene a quanto contenuto nel quesito in ordine alla richiesta documentazione grafica sia dell'evento sonoro oggetto di vertenza sia del rumore di fondo. In questo caso quindi il CTU, che in tal modo si dovesse comportare, non avrebbe svolto in modo fedele l'incarico assegnatogli con le conseguenze del caso.

Dato per scontato che il livello sonoro del rumore di fondo non può e non deve essere confuso con il livello sonoro del rumore residuo, e preso atto di quanto contenuto nel quesito posto, il livello sonoro del rumore di fondo non può che essere adeguatamente rappresentato dal dato fonometrico del descrittore LAF_{95} desunto da analisi statistica su una popolazione di campioni prelevati con cadenza veloce.

Tenuto conto delle modalità di emissione della sorgente specifica (rumore stazionario) il dato fonometrico da attribuire alla sorgente è, per il caso specifico, ancora un LAF_{95} . Si ritiene infatti che le caratteristiche di emissione della sorgente possa modificare la sonorità del sito prevalentemente attraverso un innalzamento dei livelli minimi.

In conseguenza di ciò, per dare risposta adeguata al quesito, il confronto tra il rumore della sorgente (non il rumore ambientale: L_A) e il rumore di fondo (non il rumore residuo: L_R) è correttamente rappresentato attraverso la comparazione del dato fonometrico di LAF 95_{100ms} con sorgente in funzione e LAF 95_{100ms} con sorgente spenta.

I risultati numerici di LAF 95_{100ms} sono riportati nella tabella 3 che segue.

Tab. 3: livelli sonoro misurati

Descrizione	LAF 95 _{100ms} (dB)
Livello sonoro con sorgente in funzione	52,0
Livello sonoro con sorgente spenta	42,0

L'indagine fonometrica non ha evidenziato la presenza di componenti impulsive e/o tonali.

Il confronto tra i dati sperimentali acquisiti è riportato in tabella 4.

Tab. 4: applicazione del criterio giurisprudenziale

Ricevitore: abitazione finestre aperte - giorno					
Sorgente: compressore					
	LAF95 dB)	LAF95 (dB)	Comparazione (dB)	Limite (dB)	Superamento
A – Rumore sorgente	52,0				
B - Rumore di fondo		42,0			
Differenza A – B			52,0 – 42,0 = 10,0	3.0	7,0
Giudizio					Non tollerabile

L'indagine e la conseguente valutazione sopra descritta non può che concludersi con un giudizio di non tollerabilità dell'immissione intrusiva oggetto della vertenza.

La sorgente indagata, pur non costituendo fonte di inquinamento acustico, produce immissioni non tollerabili.

6. OSSERVAZIONI

L'esempio proposto, pur con i limiti del caso ma, in ogni caso, adeguatamente rappresentativo di situazioni acustiche di normale routine, consente alcune osservazioni:

- a) la stessa situazione di immissioni di rumore può essere affrontata attraverso l'impiego di criteri di valutazione diversi. Discriminare già nella fase di acquisizione il dato fonometrico vuol dire avere già individuato il criterio di valutazione e precludere quindi ogni altra strada valutativa;
- b) l'uso del solo descrittore Leq vuol dire ridurre al minimo il potenziale, in termini di capacità professionale, dell'operatore;
- c) al tecnico competente in acustica viene chiesto, prima di procedere al compimento degli atti che gli sono chiesti, di collocare il problema all'interno di un ambito normativo ben definito. Per la Pubblica Amministrazione tale ambito è definito dall'insieme delle norme speciali che fanno capo alla legge n° 447/95 e relativi decreti collegati. Il tecnico della Pubblica Amministrazione non deve, necessariamente, adoperarsi per trovare, a tutti i costi, il superamento di questo o di quel limite ricorrendo per questo a modalità operative non consentite escludendo, ad esempio, il rumore da traffico veicolare per enfatizzare la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo;
- d) al tecnico competente in acustica ambientale, funzionario della Pubblica Amministrazione, viene chiesto di rimanere coerente con il dettato del quadro di norme di riferimento che gli sono proprie e di non inventare tecniche di misura e/o criteri di valutazione che esulano da questo confine;
- e) al contrario, all'esperto in acustica (che non necessariamente deve essere un tecnico in acustica ambientale), chiamato a svolgere incarico di CTU all'interno di una vertenza giudiziaria, non può e non deve, pena una risposta non coerente al quesito, ovvero surrogando la funzione propria del giudicante al quale solo compete la scelta del criterio di giudizio, ritenere di valutare l'immissione di rumore alla sola luce del criterio amministrativo laddove il Giudice, sulla base degli atti di causa, chiede al medesimo qualcosa di diverso, di molto diverso;
- f) è importante inoltre ricordare che il Giudice chiede al CTU di documentare, attraverso l'impiego di adeguata strumentazione, il rumore oggetto di causa. Per dare risposta a questa richiesta è necessario uscire dalla logica del Leq e procedere a individuare il migliore descrittore del rumore oggetto di vertenza sulla base dell'analisi della time history del segnale campionato;
- g) non solo, ricordando che il compito principale del CTU è quello di rispondere in modo coerente al quesito posto, non è possibile rispondere al quesito collocando il tutto all'interno di un contesto di criterio valutativo esclusivamente amministrativo.

7. CONCLUSIONI

In attesa dei necessari chiarimenti interpretativi dell'art. 6-ter, nonché la produzioni di autorevoli espressioni circa l'eventuale costituzionalità dello stesso, si può concludere come segue:

- 1) parlare di inquinamento acustico è cosa diversa dal parlare di immissioni intrusive oltre il limite di normale tollerabilità. Generalizzare tutte le situazioni di immissioni di rumore e riportarle sotto l'egida della disposizione regolamentare speciale vuol dire offrire meno tutela al soggetto esposto;
- 2) alla Pubblica Amministrazione si chiede di operare con coerenza nel rispetto delle disposizioni regolamentari che sono di propria competenza, senza, necessariamente, inventare definizioni, procedure, tecniche di misura e criteri di valutazioni non in linea con quanto previsto dal quadro di riferimento;
- 3) l'art. 6-ter potrà essere applicato alle disposizioni regolamentari speciali che disciplinano specifiche sorgenti. Non è pensabile inserire in questo elenco i decreti "generalisti" che riguardano i limiti delle sorgenti sonore in generale e le tecniche di misura;
- 4) al CTU si chiede di operare, prima di tutto, nel rispetto del quesito che viene posto dal Giudice. Se il tecnico incaricato non condivide i contenuti del quesito può chiedere di essere sollevato. Parimenti è opportuno che il soggetto che accetta l'incarico disponga di quel bagaglio di professionalità e conoscenze in grado di fare fronte e gestire le richieste della vertenza;
- 5) l'esercizio proposto nella presente memoria documenta il grado di tutela che può essere offerto al soggetto esposto alle immissioni intrusive a fronte di un medesimo evento acustico valutato secondo due criteri diversi. L'esempio dimostra chiaramente che ciò che non è inquinante può comunque essere disturbante. E' parere degli scriventi che la cessazione delle immissioni non può essere confusa con l'accettazione, entro un limite imposto dallo Stato, delle medesime;
- 6) sarà il Giudice a valutare la congruità applicativa di questo o quel criterio, riportato nell'elaborato del CTU, svolgendo tutti i contemperamenti facoltativi ed obbligatori che restano in capo al proprio ruolo, proprio nell'ottica applicativa dell'art 844 (versione del 2009) C.C. di cui il Giudice è e resta destinatario.